



Decisione/1111/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4928/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4928/TFNSVE/2025-2026, 4928 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CITTA DI COSSATO (matricola 943126) contro la società UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VALDILANA BIOGLIESE (matricola 710795) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori BOJANIC DUSAN (matricola 6730089), LORENZO LUIGI (matricola 5074475), RIZZATO NICOLO (matricola 4321036) e TURETTA DANIEL (matricola 5373493):

In data 28/06/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 554,00 (cinquecentocinquantaquattro), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 29.07.2026 la società ricorrente, preso atto dell'intervenuto pagamento del premio da parte di società resistente, ha depositato in atti formale liberatoria con la quale ha dichiarato soddisfatta ogni pretesa.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertato l'intervenuto pagamento del premio con annessa domanda di rinuncia al ricorso;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai